



Medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI VENZONE

Provincia di Udine
Piazza Municipio, n° 1 - 33010



C.F. 82000610301
Tel. 0432 985266

P.I. 00550200307

Codice univoco fatturazione elettronica: UFMFWZ
Sito web: www.comune.venzone.ud.it

E-mail: comune.venzone@comunediVenzone.it
PEC: comune.venzone@certgov.fvg.it

Venzone, 28.04.2025

BANDO

per la concessione di contributi economici ai:

locatari in relazione al pagamento dei canoni di locazione della casa di abitazione, relativi all'anno 2024;

Art. 1 – FINALITA'

Concessione ed erogazione di contributi per l'abbattimento dei canoni di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo ai sensi dell'art.11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dell'art. 19 della Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1, e del relativo regolamento regionale D.P.Reg. 066/Pres. del 15 maggio 2020, così come modificato dal D.P.Reg. 045/Pres del 1 marzo 2023. Si specifica che gli immobili di proprietà pubblica vanno considerati con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, il cui canone è già determinato in misura agevolata.

Il contributo è relativo alle spese di locazione sostenute nell'anno 2024.

Art. 2 – TIPOLOGIE DELLE INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammessi agli incentivi del presente Bando i canoni di locazione dovuti e pagati entro l'anno precedente (anno solare 2024), al netto degli oneri accessori, dai titolari o contitolari di contratto di locazione di un alloggio privato o pubblico ad uso abitazione di residenza adibito a "prima casa".

Gli immobili oggetto del contratto di locazione, per cui si chiede il contributo:

- non devono essere "di lusso";
- non devono essere di edilizia sovvenzionata di cui all'art. 16 della L.R. 1/2016 e s.m.i. (alloggi ATER);
- devono avere destinazione d'uso residenziale;
- devono essere adibiti a prima casa;
- non devono essere inclusi nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) qualora non locati sulla base degli accordi territoriali previsti dal comma 3 dell'art.2 della legge 431/1998.

I contratti di locazione per i quali si chiede il contributo non devono riferirsi a sole quote di alloggi, non devono avere finalità turistiche, devono essere redatti in forma scritta debitamente registrati e avere le seguenti caratteristiche:

- contratti di durata non inferiore ai 4 anni, ai sensi dell'art.2, c. 1 della L. 431/1998;
- contratti di durata non inferiore ai 3 anni, ai sensi dell'art.2, c. 3 e 5 della L. 431/1998;
- contratti di durata non superiore ai 18 mesi aventi natura transitoria in osservanza dell'art.5, c. 1 della L. 431/1998, contratti che dovranno contenere una specifica dichiarazione che individui un'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore compresa tra quelle previste dall'accordo territoriale.

Art. 3 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

1. I contributi di cui al presente Bando possono essere richiesti da:

- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia;
- stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- stranieri titolari di carta di soggiorno o permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno ai sensi dell'art.41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Si specifica che, unicamente per i corregionali all'estero e rimpatriati, i periodi di permanenza all'estero sono utili ai fini del computo della residenza sul territorio regionale (ai sensi dell'art.24 L.R. 16 ottobre 2015, n.25).

2. I richiedenti devono altresì possedere al momento della presentazione della domanda i seguenti requisiti generali:

a) essere maggiorenni, titolari del contratto di locazione regolarmente registrato per il quale si richiede il contributo, purché l'unità immobiliare, oggetto del contratto di locazione, sia posta sul territorio regionale e sia adibita dal richiedente prima casa e ivi abbia fissato la residenza anagrafica. Il contratto non deve essere stipulato tra società, persone giuridiche, amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

b) essere residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi. Al fine del computo del periodo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, c. 1, della L. R. 7/2002 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza stessa;

c) essere residenti nel Comune di Venzone;

d) essere conduttore di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo, posto sul territorio regionale con esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata (ATER), non incluso nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, in base ad un contratto regolarmente registrato. Può essere presentata domanda da un cittadino che, alla data della domanda, è assegnatario di un alloggio Ater ma nell'anno 2024 ha sostenuto un canone di locazione in quanto locatario di un alloggio sul libero mercato;

e) non aver usufruito delle detrazioni fiscali ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento all'anno 2024. Tale requisito deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare). Il contributo abbattimento affitti del presente bando e la detrazione sul reddito non sono cumulabili.

f) non essere proprietario, nudo proprietario o usufruttuario di altri alloggi, anche per quote, all'interno del territorio nazionale o all'estero, con esclusione:

- degli alloggi dichiarati inagibili, ovvero sottoposti a procedure di esproprio già attivate;

- delle quote di proprietà, inferiori al 100%, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;

- della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

- della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d'uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;

- della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile. I requisiti del punto "F" vanno estesi a tutti i componenti del nucleo familiare ai fini ISEE.

g) non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all'art. 633 del Codice Penale, nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione;

h) essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2024.

3. I richiedenti devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti economici:

a) avere un indicatore I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n.159, non superiore all'importo di € 30.000,00.

b) avere un indicatore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 15.688,40 (per la fascia A), da elevare del 20% (€ 18.826,08) per i nuclei composti da 1 componente oppure non superiore a € 20.000,00 (per la fascia B), da elevare del 20% (€ 24.000,00) per i nuclei composti da 1 componente. Il contributo non è concedibile qualora l'incidenza sia inferiore ai valori soglia indicati.

4. L'incidenza del canone di locazione 2024 sul valore ISEE del nucleo deve rispettare i seguenti parametri:

FASCIA	ISE	ISEE	INCIDENZA
A	Fino a € 30.000,00	Fino a € 15.688,40	non inferiore al 14%
B	Fino a € 30.000,00	Fino a € 20.000,00	non inferiore al 24%

Art. 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'entità del contributo da corrispondere, nei limiti delle risorse disponibili, è determinata dall'incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, sull'indicatore della situazione economica ISEE, sulla base delle disposizioni regionali. Per il Bando 2025 i requisiti delle due soglie sono i seguenti:

a) per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 15.688,40 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 14% ed il contributo da assegnare non può superare l'importo di € 3.110,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

b) per i nuclei familiari con un ISEE non superiore a € 20.000,00 l'incidenza del canone di locazione sul valore ISEE va diminuita del 24% ed il contributo da assegnare non può superare l'importo di € 2.330,00 all'anno. Per eventuali periodi di locazione inferiori all'anno il contributo va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione;

c) per i nuclei familiari composti da un solo componente viene applicata una maggiorazione pari al 20% del valore ISEE di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) il contributo non è concedibile qualora le incidenze siano inferiori ai rispettivi valori soglia.

Nel caso in cui il canone di locazione corrisposto nell'anno è di importo superiore alla condizione economica indicata alle lettere a) e b) ovvero l'indicatore ISEE è pari a zero, il contributo è riconosciuto per un importo pari al valore del canone medesimo;

e) ai sensi della L.R. n. 22/2021, art.24, c.3 il Comune ha riservato il 5% dello stanziamento regionale ai richiedenti che, alla data della presentazione della domanda, non abbiano compiuto trentasei anni d'età;

f) per i nuclei familiari caratterizzati da almeno una delle situazioni di particolare debolezza sociale o economica come di seguito specificate, il contributo da assegnare è incrementato del 5% per ogni condizione di debolezza sociale registrata, fino ad un massimo del 25%.

Tale contributo non può in nessun caso superare l'importo di € 3.110,00 per gli utenti di cui al precedente punto a) e l'importo di € 2.330,00 per gli utenti di cui al punto b) e comunque non può essere superiore all'ammontare del canone corrisposto nell'anno:

a) anziani: persone che hanno compiuto sessantacinque anni d'età;

b) giovani: persone singole o coppie, che non hanno compiuto i trentacinque anni d'età (si farà riferimento a 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda);

c) persone singole con minori: quelle in cui il nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori;

d) disabili: il richiedente è disabile certificato dall'autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 3 della L. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); non ricomprende l'invalidità civile;

e) persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito: persone appartenenti a nuclei composti da più persone il cui indicatore I.S.E. risulta determinato sulla base delle componenti reddituali riferite ad un solo componente del nucleo familiare;

f) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre;

g) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;

h) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o divorzio o scioglimento di unione civile.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art.3 del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. La composizione del nucleo familiare anagrafico indicata nell'attestazione I.S.E.E. dovrà essere aggiornata alla situazione esistente alla data di presentazione della domanda. Si precisa che:

1. il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati al netto degli oneri accessori (spese condominiali e utenze energia elettrica, gas, acqua, fognature, pulizia scale, ecc.).

2. Per periodi di locazione inferiori all'anno o per pagamenti parziali del canone il contributo da assegnare sarà rapportato al numero dei mesi per i quali è stato effettivamente pagato il canone. Saranno prese in considerazione solo le mensilità debitamente documentate tramite ricevuta di avvenuto pagamento.

3. I requisiti suddetti, che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, saranno dichiarati dall'interessato nella domanda di richiesta di contributo, redatta sull'apposito modello ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28.02.2000.

4. Qualora il contributo assegnato dalla Regione al Comune risulti quantitativamente inferiore all'importo totale richiesto per soddisfare tutti i richiedenti, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto.

Art. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

Le domande di ammissione al contributo, esenti dall'imposta di bollo (ai sensi del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 – punto 8 comma 3 della tabella di cui all'allegato b – così come meglio specificato nella risposta n. 37 dell'11 gennaio 2021 da parte dell'agenzia delle entrate), dovranno essere trasmesse, a pena di inammissibilità, mediante l'apposito servizio *on-line* SPORTELLO TELEMATICO/ sezione servizi sociali, entro il 19.05.2025.

È possibile accedere al servizio *on-line* anche utilizzando lo SPID o CNS/CIE attivi.

Il servizio *on-line* sarà accessibile al seguente link:

<https://sportellotelematico.comune.venzone.ud.it/activity/54?q=/activity/54&page=1>

Il Comune di Venzone resta a disposizione dei cittadini che necessitano di assistenza nella compilazione dell'istanza prenotando un appuntamento: Ufficio Segreteria 0432.985266.

Non saranno ritenute valide, e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto sopra indicato, nonché quelle presentate oltre i termini.

La domanda di contributo a sostegno dei canoni di locazione va presentata nel Comune di attuale residenza del richiedente anche per canoni pagati per contratti di alloggi siti in altri Comuni della Regione.

Unitamente alla domanda il richiedente allegnerà la documentazione ritenuta opportuna, barrando la casella corrispondente dell'elenco di seguito indicato:

1. fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo riportante gli estremi della registrazione iniziale;
2. fotocopia anche del contratto di locazione in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza in caso di cambio di abitazione;
3. delega degli eventuali cointestatari in caso di contitolarità del contratto di locazione;
4. copia del documento d'identità degli eventuali contestatari in caso di contitolarità del contratto di locazione;
5. registrazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate relativa all'ultimo rinnovo contrattuale (da produrre in caso di rinnovo contrattuale);
6. copia della ricevuta di avvenuto versamento dell'imposta di registro relativa all'intero anno 2023 (modello F23/F24), ovvero attestazione comprovante l'adesione/rinnovo al regime della cedolare secca (RLI);
7. copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione pagati per il 2023 o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dal locatore attestante il pagamento dei canoni di locazione;
8. copia del documento d'identità del locatore in caso in cui venga allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello stesso;
9. copia attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data della presentazione della domanda di tipo "ordinario" o "corrente" solo nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge;
10. copia della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo per stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea;
11. copia del permesso di soggiorno in corso di validità o copia del documento comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo in caso di documento scaduto (prima della liquidazione dovrà essere trasmessa all'Ufficio Assistenza copia del permesso rilasciato);
12. documento attestante lo stato di disabilità;
13. copia del provvedimento esecutivo di sfratto o di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale o di divorzio o scioglimento di unione civile;
14. copia dell'ordinanza del Sindaco in cui sia dichiarata l'inabitabilità/inagibilità dell'alloggio;
15. autocertificazione stato di famiglia;
16. autocertificazione per pagamento imposta di registro;
17. copia dell'atto di separazione tra coniugi (in caso di separazione);
18. copia documento di identità (da allegare se il modulo è sottoscritto con firma autografa);
19. altri allegati (specificare)

Qualora in fase di svolgimento dell'istruttoria, le domande risultassero incomplete, il Comune può chiedere l'integrazione della documentazione da presentarsi entro il termine perentorio di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione dalla graduatoria.

Ai sensi del D.Lgs. 109/1998 e dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, nei confronti dei beneficiari, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi previsti dal presente bando. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.496 del Codice Penale e dall'art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione

sostitutiva, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.

Art. 6 – LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune di Venzone declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione per disguidi imputabili al richiedente per erronea o incompleta indicazione dell'indirizzo o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio, nonché per mancata comunicazione di modifica delle coordinate bancarie.

Art. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento:

- alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- alla legge 9 dicembre 1998, n.431 e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
- al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- alla legge 26 febbraio 2002, n. 7;
- al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, concernente le modalità di conteggio dell'ISEE;
- alla legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1;
- alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 24;
- al D.P.Reg. n. 066 del 15.05.2020;
- al D.P.Reg. n. 045 del 01.03.2023.

Art. 8 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 12 e 13 Regolamento UE n. 679/2016, ai fini del presente procedimento, il titolare del Trattamento è il Comune di Venzone; il Responsabile della Protezione dei dati è la GA Service del dott. Gilberto Ambotta - p.e.c.: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.

Tutti i dati personali conferiti saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste dal procedimento diretto alla concessione di contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, par. 1, lett. a ed e) del Reg. UE n. 679/2016.

I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati dal Comune di Venzone, sia con strumenti cartacei sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici.

I dati forniti potranno essere comunicati alle autorità competenti al fine delle eventuali verifiche e ai soggetti cui spetta il diritto di accesso agli atti ai sensi delle vigenti norme in materia. Il conferimento dei dati richiesti con la presentazione della domanda è obbligatorio ai fini delle valutazioni necessarie all'eventuale concessione dei contributi di cui sopra.

Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali il responsabile del settore e/o i suoi sostituti, quale persona autorizzata dal titolare dal trattamento, gli eventuali incaricati/autorizzati che collaborino all'espletamento delle attività connesse al procedimento e eventuali responsabili esterni del trattamento nominati dal titolare. I predetti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati. I dati personali conferiti saranno conservati fino a quando non più necessari ai fini della presente procedura.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi ai soggetti autorizzati al Trattamento dei dati personali e agli eventuali responsabili del trattamento, che qui di seguito si riepilogano.

È diritto dell'interessato richiedere in qualsiasi momento l'accesso al trattamento dei propri dati personali, l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016).

Il Responsabile del Servizio
dott.ssa Tiziana Venuti

